

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

Editoriale del Segretario

Proposte indecenti?

di Antonella Totaro Fila

E' ormai noto l'esito delle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, come anche l'elenco dei consiglieri insediatisi il



18 maggio u.s. con una

distribuzione delle cariche solo tra gli appartenenti al raggruppamento del Consiglio uscente: Presidente Avv. Roberta Altavilla, Segretario Avv. Vincenzo Caprioli, Tesoriere Avv. Luigina Fiorenza e V. Presidente Avv. Maurizio Valentini. Gli eletti nel raggruppamento contrapposto, coerentemente ai loro presupposti, hanno rifiutato le cariche loro offerte.

Non ha sorpreso nessuno lo scandalizzato stupore con cui, nella stessa misura, ma per ragioni diverse, hanno reagito alle reciproche proposte sull'assegnazione delle cariche i due raggruppamenti eletti. Le reazioni hanno dato seguito alla querelle che ha accompagnato sino ad oggi tutta la campagna e le operazioni elettorali, incentrata sul tema del divieto di superamento del doppio mandato, quale requisito per la candidabilità ed eleggibilità degli Avvocati aspiranti alla carica di consigliere.

Lo schieramento che ha riportato la maggioranza numerica in Consiglio, a cui fa capo la Presidente uscente e riconfermata, Roberta Altavilla, aveva proposto uno "schema" consiliare che prevedeva per l'altro gruppo, che fa riferimento al più votato degli eletti, avv. Antonio De Mauro, (Continua a pag. 7)

NUMERO SPECIALE ELEZIONI COA

Aspettando la Corte Costituzionale del 18 giugno 2019

Essere o fare l'Avvocato

di Lino Spedicato

Passata la bagarre delle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce; delle polemiche che hanno preceduto e seguito i lavori della Commissione elettorale sulla scelta di dichiarare candidabili sei consiglieri che si trovavano dichiaratamente in condizioni d'ineleggibilità per avere svolto già più di



due mandati consecutivi di durata superiore al biennio; dell'elezione del "governo" dell'Avvocatura salentina, che ha visto confermati al vertice tre dei candidati ineleggibili, inseriti nella lista "Liberi di scegliere", che ha conquistato la maggioranza dei seggi; del rifiuto dei consiglieri eletti nella lista "Democrazia dell'alternanza" di accettare cariche dirigenziali per evitare di collaborare con consiglieri allo stato illegittimi, s'impone – a nostro parere – qualche riflessione più pacata.

(Continua a pag. 4)

SOMMARIO

Proposte indecenti? (Antonella.Totaro Fila)	pag. 1
Essere o fare l'Avvocato (Lino Spedicato)	pag. 1
Quando gli Avvocati decidono di non decidere (Mario Petracca)	pag. 2
Commissione elettorale degli Avvocati: l'inversione dell'onere dell'impugnazione! (Angelo Galante)	pag.3
Grazie per la fiducia! (Simona Guido)	pag. 4
Il nostro obbligo è quello di fare chiarezza (Enzo Napolitano)	pag. 5

Coordinamento e
realizzazione grafica:
Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Antonella Totaro Fila
Lino Spedicato
Angelo Galante
Mario Petracca
Simona Guido
Enzo Napolitano

Iscriviti all'Associazione Forense di Lecce

Quando gli Avvocati decidono di non decidere

di **Mario Petracca**

Gli organismi elettivi degli Ordini Professionali, seppure questi ultimi siano un'istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità della attività svolta dai professionisti, sono soggetti o meno al rispetto della legge statale senza sindacare le intenzioni del legislatore o la forma di espressione od invece disquisire sulla costituzionalità o meno di esse prima del giudizio di legittimità, al fine di metterne in dubbio la concreta applicabilità?



Se c'è una norma di legge che stabilisce un divieto di doppio mandato consecutivo non inferiore a due anni, la Commissione Elettorale ha il potere di effettuare una verifica dei requisiti dei candidati ai fini dell'ammissione della candidatura degli stessi che versino in tale situazione e, all'esito dello scrutinio, effettuare uguale controllo ove non eseguito in sede di candidatura, ai fini della proclamazione quali eletti di coloro che siano inseriti nei primi 21 della graduatoria finale dei candidati al Consiglio dell'Ordine?

Ha rilievo l'eccezione di incostituzionalità della legge 113/2017 sollevata ultimamente in relazione ai predetti dichiarati fini della candidatura e dell'eleggibilità dei candidati che abbiano già svolto 2 o più mandati biennali da consigliere dell'Ordine in carica, ove ancora tale eccezione non abbia avuto la delibazione da parte della Corte Costituzionale?

Di questi sostanziali dilemmi si è discusso in Commissione Elettorale sia in sede di ammissione delle candidature che prima della proclamazione degli eletti, fra due tesi contrapposte, quella di 5 componenti della Commissione Elettorale (colleghi già iscritti della nostra associazione ed altri che, ritrovatisi su un orientamento comune, poi hanno aderito ad AFL) che propendevano per la verifica, quale adempimento dovuto, di quei requisiti dell'art. 3, comma 3, legge 113/2017 e quella del resto dei membri (16) della Commissione schieratesi a maggioranza a sostegno della tesi del presidente, il Collega avv. Roberto Marra che riteneva invece che la Commissione Elettorale non avesse il potere di verificare e di escludere né dalle candidature né dalla proclamazione di avvenuta elezione coloro che fossero nella predetta situazione. Inoltre, a detta della maggioranza, la legge non è chiara nemmeno dopo la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 32781/2018) a Sezioni Unite (il cui fulcro è imperniato sulla retroattività dei mandati da considerare) e nemmeno dopo l'interpretazione autentica

contenuta nel D.L. n. 2 del 11.01.2019 poi convertito nella Legge n. 12 del 11.02.2019.

Si è poi dibattuto, in Commissione, sul diritto di chi intendeva comunque ricandidarsi, convinti a maggioranza che nelle more della pronuncia sulla costituzionalità della legge dovessero avere tutela e del diritto di chi, non trovandosi in alcuna situazione potenzialmente preclusiva, si trovava a concorrere con gruppi composti sia da candidati sicuramente candidabili ed eleggibili sia con altri in situazione da verificare.

In quella sede, convinti che l'interpretazione anche dell'art. 15 stessa legge sulla proclamazione non possa essere che sistematica, raccordandola ai precedenti articoli della disposizione normativa, sia il sottoscritto che i colleghi Lino Spedicato (del quale abbiamo votato la mozione nella riunione



sulle candidature), Alberto Sansonetti, Andrea Rollo e Donata Perrone, congiuntamente, con qualche lieve differenziazione nella forma, abbiamo sostenuto un confronto ed una contrapposizione che non possono essere considerati ad personam o comunque contro i consiglieri plurimandatari uscenti, ma esclusivamente volti a condurre l'Ordine Professionale, cui apparteniamo da più decenni, ad ancorarsi a quei criteri disposti normativamente dal legislatore statale, che ha ritenuto che l'autogoverno del nostro Ordine abbisogni di ricambio soggettivo dei componenti dell'Organismo elettivo così da non consolidare posizioni di potere direttivo cristallizzato, favorendo l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice per non creare rendite di posizione a discapito degli interessi degli iscritti e della vigilanza sulle norme delle regole deontologiche (Cass. SS.UU. 32781/18).

(Continua a pag. 8)

Commissione elettorale degli Avvocati: l'inversione dell'onere dell'impugnazione!

di Angelo Galante

Un noto giurista ha di recente pubblicato un interessante e condivisibile articolo, con il quale affermava che in democrazia la legge può essere violata qualora taluno la ritenga ingiusta e lesiva dei propri diritti. In effetti, difficilmente una legge passerebbe al vaglio di costituzionalità se la magistratura non ne fosse investita con un caso sottoposto al suo esame proprio per causa della sua violazione; ha, però, precisato che il soggetto che se ne ritiene leso deve assumersi la personale responsabilità della violazione esponendosi alle eventuali sanzioni ed ingaggiando una battaglia contro lo Stato e la Collettività che questo rappresenta per dimostrarne l'ingiustizia. E' evidente che il diritto leso deve essere di rango superiore e che la regola generale ed ineludibile della civile convivenza rimane nel principio che la legge è uguale per tutti e da tutti deve essere rispettata. Nella fattispecie la legge che disciplina la partecipazione all'elettorato passivo negli organi di rappresentanza dell'Avvocatura e che esclude coloro che hanno già esercitato la funzione per due precedenti mandati elettorali consecutivi non solo è stata interpretata dalla Cassazione a



Sezioni Unite, massimo consesso della magistratura, nel senso dell'applicabilità anche ai mandati espletati nel precedente regime elettorale, ma è stata anche emanata un'apposita legge interpretativa in tal chiaro senso. Gli avvocati interessati da tale esclusione dubitano della legittimità costituzionale del provvedimento di legge e lo stesso CNF (organo di rappresentanza nazionale) ha già promosso formalmente il giudizio di costituzionalità. Ora, senza entrare nel merito della questione già ampiamente dibattuta, appare evidente che la Commissione Elettorale leccese doveva applicare la chiara legge in vigore ed escludere i sei candidati o i sei eletti non in **(Continua a pag. 8)**

Grazie per la fiducia!

Il ringraziamento della neoeletta Consigliera, Simona Guido, componente del nostro Direttivo, nonché ex Segretario AFL



"Cari Amici e Colleghi, nei giorni 8 e 9 maggio u.s., l'avvocatura leccese – per la precisione 3326 votanti – si è recata alle urne poiché interessata dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine. L'evento è stato particolarmente partecipato, pur a valle del rinvio disposto a maggioranza dal COA nel gennaio scorso, essendosi registrato un quorum pari a circa il 70% degli aventi diritto. Il voto che ne è scaturito si è caratterizzato per un messaggio di forte rinnovamento che gli elettori hanno voluto trasmettere ai propri rappresentanti con l'elezione di ben 7 consiglieri su 21 alla loro prima esperienza consiliare, tra i quali il primo degli eletti, prof. Antonio De Mauro e la sottoscritta. Essendo, come detto, tra i "neo eletti" è doveroso, anzitutto, il ringraziamento ai 773 colleghi che, votandomi, mi hanno onorata della loro fiducia, insieme alla rassicurazione – volta a tutti i colleghi del Foro leccese - che il programma elettorale sulla cui scorta sono stata eletta unitamente agli altri della aggregazione "Democrazia nell'Alternanza" non rimanga mera promessa ma trovi attuazione durante la consiliatura. Anche a Lecce, come in tutta Italia, il dibattito pre-elettorale si è concentrato sulla questione relativa alla incandidabilità/ineleggibilità dei colleghi che avevano già ricoperto la carica di consiglieri per almeno due mandati consecutivi, e per vero, tale questione continua a rivestire cruciale importanza poiché i risultati elettorali limitatamente all'ammissione di sei eletti sono stati già impugnati dinanzi al CNF, organo (ahimè!) competente a decidere in prima battuta sull'impugnazione di atti del procedimento elettorale dei consigli territoriali. Ed a ben vedere il risultato restituito dalle operazioni elettorali è stato proprio quello che –secondo quanto dedotto dal Giudice della nomofilichia - la nuova norma voleva evitare (ovvero "la reiterata rielezione " di soggetti che avevano ricoperto per almeno due mandati il munus di consigliere dell'ordine al dichiarato fine di garantire "un'incrementata rappresentatività dell'organo basata sul preminente valore dell'avvicendamento o del ricambio nelle cariche rappresentative" - Cass. SSUU 19/12/18 n. 32781) una volta che nei primi 8 posti dell'elenco dei candidati eletti vi sono tutti e 6 i soggetti la cui eleggibilità è in discussione, sì da potersi, nella sostanza, ritenere che alla posizione di ineleggibilità è corrisposto un maggior numero di voti, con certa violazione del valore che proprio la richiamata norma intendeva tutelare. Ovviamente, come è normale che sia in una società complessa come la nostra, i contenziosi seguiranno la loro via ma, nel frattempo, l'intero Consiglio certamente saprà trovare le modalità per una fattiva collaborazione nell'interesse della categoria locale e al di là delle diversità di visione emerse durante la campagna elettorale".

Essere o fare l'Avvocato

(Segue da pag.1)

Ciò che è mancato nell'appassionato dibattito e su cui l'Associazione Forense di Lecce intende con forza richiamare l'attenzione non soltanto degli operatori del diritto, è la considerazione del grave disvalore pedagogico che tutto il mondo forense ha manifestato nella circostanza. Un comportamento di palese, dichiarata violazione di una legge vigente da parte dei candidati ineleggibili, non solo, ma anche da parte della Commissione elettorale e, infine, dell'intero corpo elettorale, che ha tributato un larghissimo numero di voti a candidati ineleggibili, è un pessimo segnale.



Nel momento in cui si accinge ad avviarsi alla professione, all'avvocato viene richiesto di impegnarsi solennemente innanzi alle autorità del foro con queste parole: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela

dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Con quale autorevolezza potremo pretendere che l'uomo comune si comporti da buon cittadino, che osservi la legge con la diligenza del buon padre di famiglia, che rispetti le istituzioni, se noi per primi, se coloro che ci rappresentano e che dovrebbero essere, oltre che dimostrarsi il gotha della classe dirigente, violano una norma del nostro ordinamento giuridico? Che insegnamento abbiamo impartito ai nostri figli, ai nostri praticanti, ai giovani aspiranti colleghi di cui pretendiamo curare la formazione professionale, richiamandoli soprattutto al rispetto del codice deontologico, di quelle regole di probità, decoro, correttezza, lealtà, ecc., da applicare anche nei comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa l'immagine della professione forense? Regole che, come ci insegnava il più grande avvocato del nostro Foro, Vittorio Aymone, non hanno bisogno di essere scritte, ma devono far parte del dna dell'Avvocato: del suo essere e non fare l'Avvocato.

È notizia di queste ore che la Corte Costituzionale ha fissato l'udienza pubblica del 18 giugno prossimo per la discussione della questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio Nazionale Forense con l'ordinanza dello scorso mese di febbraio. La notizia ci rallegra e ci induce a plaudire alla solerzia del giudice delle leggi che, con una tempestività purtroppo rara nel nostro ordinamento, ma con l'evidente intento di prevenire la massa di ordinanze che sarebbero arrivate alla sua attenzione, ha manifestato l'intenzione di dire subito l'ultima parola sulla questione. Ora dobbiamo solo sperare che l'Avvocatura italiana, quale che sarà il verdetto del giudice delle leggi, si appresti a raccogliarlo con rispetto e a rispettarlo con onore.

Lino Spedicato

← → ↻ <https://www.anflecece.it>



L'Associazione

In primo piano

Avvocati in rete

Formazione

Servizi

Nuovo ruolo

Login

IL NOSTRO OBBLIGO È QUELLO DI FARE CHIAREZZA

di *Enzo Napolitano*
Presidente AFL

Ieri 23/05 la Corte Costituzionale ha pubblicato l'ordinanza con la quale è stata fissata al prossimo 18/06/2019 l'Udienza pubblica in cui verrà discusso (e, si auspica, deciso, quanto meno in forma di comunicato della Corte, in attesa del differito deposito della sentenza integrale comprensiva delle motivazioni) il ricorso Giusteschi+1 c/ COA di La Spezia in materia di incandidabilità ed ineleggibilità alle cariche ordinistiche degli avvocati che abbiano ricoperto tali cariche per due o più mandati consecutivi precedenti le elezioni.

Va preliminarmente fatto plauso alla Corte per aver fissato a meno di quattro settimane - e dopo soli tre mesi dall'ordinanza di remissione - l'udienza pubblica di discussione, così



mostrando di considerare di valenza importantissima ed urgente la decisione sulla questione c.d. del doppio mandato . Mai come in questo caso la celerità di giudizio, oltre a rappresentare per facta concludentia la vera essenza positiva della "giustizia formale e sostanziale" (in condivisione del principio che, in larga parte delle vicende giudiziarie, una giustizia lenta è, sotto molti profili, giustizia negata), sarà funzionale a rendere un servizio senza pari all'avvocatura italiana e, di riflesso, all'intera collettività nazionale che negli avvocati trova necessario tramite per la tutela giurisdizionale dei propri diritti. La

decisione in questione darà infine sospirata soluzione all'intricato nodo gordiano del se la nuova legge professionale – e con essa il diritto vivente come elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ed, ancora a seguire, la legge di interpretazione autentica della disposizione normativa in questione - debba ritenersi violativa di diritti costituzionali, e più in generale, della libertà di voto degli avvocati nelle proprie scelte di autogoverno, là dove abbia sancito il divieto di elettorato passivo ai candidati plurimandatari, o se invece debba ritenersi coerente a democrazia compiuta una previsione normativa, peraltro approvata dopo tormentato iter che ha visto partecipare l'intera avvocatura nazionale, che limiti il numero dei mandati elettivi per evitare il "cristallizzarsi" di posizioni di consenso connesse a filo doppio col protrarsi per tempi molto lunghi delle funzioni sia pur legittimamente e con merito esercitate.

Il rispetto delle decisioni della Corte è atteggiamento dovuto, sia da chi, come chi scrive, è e resterà fermamente convinto che il divieto da doppio mandato determinerà la possibilità di accesso al Consiglio di una platea la più vasta possibile di avvocati, così realizzandosi compiuta democrazia dell'alternanza, e sia da chi, di parere diverso, pur versando in situazione normativamente non consentita (per aver occupato la carica di consigliere dell'Ordine per due e più mandati precedenti le elezioni), si è candidato ed è risultato eletto, andando a sedere in Consiglio.

Per chiarezza va, però, detto che, quale che sia l'esito del giudizio di costituzionalità, è auspicabile che il Giudice delle Leggi affermi senza incertezze che, ove mai venga

ritenuta l'illegittimità costituzionale del divieto di eleggibilità ai plurimandatari , ciò non avvenga in nome del "diritto" del plurimandatario ad avvalersi del proprio "valore aggiunto" derivantegli dall'aver svolto con correttezza e competenza i pregressi mandati (il che dovrebbe rappresentare per tutti gli uscenti il ...minimo sindacale), perché sarebbe davvero insopportabile il relativo corollario, che i candidati di prima candidatura resterebbero marchiati di minorità insuperabile, se non in caso di ...rinunzia volontaria dell'uscente a ricandidarsi, con buona pace della democrazia dell'alternanza.

Le iniziative di AFL



AFL ASSOCIAZIONE FORENSE LECCE

in collaborazione con



DAMS DISCIPLINE
 DELLE ARTI
 DELLA MUSICA
 E DELLO SPETTACOLO



UNIVERSITÀ
 DEL SALENTO



APULIA
 FILM
 COMMISSION



CINEPORTI
 DI PUGLIA
 BARI LECCE FOGGIA

NELL'AMBITO DEL PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO

CINEAFL AVVOCATI AL CINEMA

realizzato attraverso ausili audiovisivi con l'intervento di esperti giuristi e dei settori di riferimento, INVITA Avvocati e Praticanti a partecipare all'incontro seminariale che avrà luogo il

9 MAGGIO 2019 - ore 19,30

PRESSO

SALA CINELAB "G. BERTOLUCCI"

dei CINEPORTI DI PUGLIA - LECCE

Via Vecchia Frigole 36 (Manifatture Knos)

sul tema della condizione dei giovani Avvocati, in cui si assisterà alla proiezione del film:



IL TUTTOFARE

*di Valerio Attanasio (2018),
 con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci*

INTERVERRANNO:

Prof. Luca BANDIRALI

Consigliere di amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission

Prof. Avv. Antonio DE MAURO

Docente di Diritto privato presso l'Università del Salento

INGRESSO GRATUITO - POSTI DISPONIBILI: 90

La partecipazione all'evento formativo in programma è riservata esclusivamente ad Avvocati e Praticanti e dà diritto a n. 2 crediti formativi. La registrazione dei partecipanti avverrà tramite il sistema "Riconosco".

IL SEGRETARIO AFL
Antonella TOTARO FILA

Proposte indecenti?

(Segue da pag.1)



l'attribuzione della Vicepresidenza e di una carica operativa, oppure il coordinamento di una delle commissioni deliberanti, oltre che la condivisione su tutte le deleghe e la scelta dei componenti delle commissioni.

Di tutt'altro tenore le richieste avanzate dall'avv. De Mauro, quale portavoce dei colleghi eletti con il suo programma, che, come Salomè, hanno chiesto praticamente "la testa " della ex Presidente, ovvero: l'assegnazione delle cariche soltanto ai consiglieri che non si trovassero nella situazione di ineleggibilità, l'assegnazione della carica di Presidente al primo degli eletti e la condivisione delle cariche restanti (vice presidenza, segreteria e tesoreria) nella misura di 1 al raggruppamento De Mauro e 2 al raggruppamento Altavilla; l'impegno dei Consiglieri di entrambi i raggruppamenti a dimettersi dalle cariche che fossero risultate illegittimamente assunte, quando si si sarebbe avuta la pronuncia della Corte Costituzionale investita precedentemente della questione.

Roberta Altavilla, seconda eletta per numero dei voti, ha potuto beneficiare della regola da sempre rispettata nel nostro Foro, che vuole che l'attribuzione della carica di Presidente sia determinata dalla maggioranza delle preferenze espresse in Consiglio, ma, dopo mesi di aspri confronti per sostenere la legittimità della sua candidatura e di quella degli altri colleghi nelle medesima condizione di consiglieri plurimandatari, non poteva far altro che rifiutarsi di condividere la proposta di limitare le restanti cariche a coloro che non avessero il doppio mandato, motivando il suo rifiuto con la considerazione che questa avrebbe escluso pregiudizialmente sei colleghi eletti a pieni voti dal Foro.

Il nostro, però, è un Foro che ha evidentemente premiato le persone, degne di stima e di rispetto per il servizio reso all'Avvocatura leccese, ma non ha certo premiato la legge.

Sta di fatto che, appena qualche giorno fa, in un convegno tenutosi presso il tribunale di Torre Annunziata, il Senatore Ciro Falanga, primo firmatario della legge n.113/2017 sul vincolo del doppio mandato, ha portato la sua testimonianza

sulla genesi della legge e, soprattutto, sulle forti pressioni a cui è stato sottoposto da più parti, non ultimo dal presidente del CNF Mascherin e da altri presidenti di ordini forensi, affinché eliminasse dal testo quel vincolo, che, come ha riferito lo stesso Falanga, ha fatto uscire dalla porta e rientrare dalla finestra per fargli trovare posto nel comma 3 dell'art.3 della Legge in esame.*

Come era prevedibile, alcuni colleghi non eletti, precisamente gli Avv.ti Luigi Piccinni, G. Caiaffa, M. Scardia, S. Donadei, A. Quarta Rizzato, Silvio Verri, Tommaso Stefanizzo e A. Corvaglia hanno presentato ricorso avverso i risultati elettorali, chiedendo prima di tutto l'esclusione dei consiglieri che hanno svolto più di un mandato se non l'annullamento delle intere elezioni, anche se sulle loro richieste incombe la indubbia parzialità di giudizio del CNF. Intanto tutti aspettano, certi della correttezza del proprio operato, ed anche noi aspettiamo a questo punto col capo cosparso di cenere, la Corte Costituzionale, *deus ex machina* chiamato ad esprimersi molto pericolosamente, oltre che sulla costituzionalità della norma di legge incriminata, anche sul principio, affermato e difeso dal CNF nel proprio ricorso alla Consulta, della libertà di regolarsi



ed autoregolamentarsi degli ordini in quanto libere associazioni, a cui, però, in tal caso, non sarebbe più obbligatorio iscriversi, come non sarebbe più obbligatorio iscriversi alla Cassa.

Solo allora sapremo quale delle due, avanzate nei giorni scorsi dai contrapposti raggruppamenti del nostro COA per l'attribuzione delle cariche consiliari, sarà stata una "proposta indecente".

Il Segretario AFL

Antonella Totaro Fila

*il video con l'intervento del Senatore Ciro Falanga è sulla nostra **pagina fb "Associazione Forense Lecce"**.

Quando gli Avvocati decidono di non decidere

(Segue da pag.2)

Ciò alla luce del fatto che lo stesso Albo professionale, per effetto del decorrere dell'età anagrafica degli iscritti di lungo corso, dell'abbandono della professione, ecc., incorre nel continuo

ricambio generazionale e di aggiornamento di nuovi ingressi esercenti la professione forense che devono in qualche modo non essere pregiudicati, da <<rendite di posizione>> consolidatesi, in quell'accesso agli organi di vertice.

Un'ultima considerazione: lo sforzo di una Commissione Elettorale delle Elezioni per il Consiglio di un Ordine Forense, composta da giuristi esercenti la professione legale, è, ad avviso di chi scrive, quello di leggere, interpretare e consentire l'applicazione di una legge, condivisa o meno che sia nella ratio e non di abdicare al proprio ruolo naturale ritenendola non chiara e lacunosa, anche dopo interventi legislativi e giurisprudenziali.

Noi avvocati abbiamo deciso (a maggioranza con le predette eccezioni) di non decidere, come purtroppo hanno fatto anche (ma non tutte) altre Commissioni Elettorali di altri Ordini, ammettendo i candidati perché ritenuti privi del potere di verificarne il rispetto sul punto in questione, ritenendo limitativa la previsione dell'art. 9 comma 5 <<la commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge ...>> lasciando così che a decidere, dopo il CNF, siano i magistrati che alla luce di precedenti pronunce potrebbero anche pubblicamente tirare le orecchie a noi avvocati ricordandoci di essersi già chiaramente espressi...

Mario Petracca

Nuovo Regolamento Elezioni



Commissione elettorale degli Avvocati: l'inversione dell'onere dell'impugnazione!

(Segue da pag. 3)

possesto dei requisiti, lasciando a costoro la responsabilità della violazione della legge e l'onere di impugnarne gli effetti per loro pregiudizievoli. Invece, la Commissione Elettorale, ammettendoli contra legem alla tornata elettorale e dichiarando poi, contra legem, la loro elezione, ha di fatto e di diritto ribaltato l'onere dell'impugnazione scaricandolo su chi ritiene che la legge sia giusta e confida che vada osservata ed attuando, così, una grave violazione del principio generale di convivenza e di democrazia sopra richiamato; LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI. Il nuovo Consiglio dell'Ordine di Lecce sarebbe sicuramente partito con animi più distesi, se, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, i sei eletti contra legem non avessero assunto alcuna carica.

angelo galante

facebook



Associazione
Forense Lecce

@anflecce